



Ministero

dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE  
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI  
UFFICIO D3 - STRUMENTI DI MISURA

n° 54/10608  
del R.G.

D.M. 3 LUG. 2007, n. 20022, con il quale si approva una apparecchiatura per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada denominata "Universal Tachograph Tester".

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12/6/1902, n. 226, modificato con D.P.R. 12/11/1958, n. 1215, e con D.P.R. 22/8/1972, n. 622;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il decreto ministeriale 11 marzo 2005 recante disposizioni per il rilascio delle approvazioni delle apparecchiature utilizzate nei centri tecnici per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Vista** la domanda prot. n. 5086 del 22 febbraio 2006 della Ditta LT INSTRUMENTS S.r.l. rivolta ad ottenere l'approvazione di una apparecchiatura denominata "Universal Tachograph Tester per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;



**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con cui sono emanate "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il parere favorevole, ai soli fini metrologici, espresso dal Comitato Centrale Metrico nella riunione del 14 febbraio 2007,

## DECRETA:

### Articolo 1

- 1 E' ammesso alla verifica metrica e alla successiva legalizzazione l'apparecchiatura denominata "Universal Tachograph"Tester", di seguito denominata U.T.T., per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada composta da:
    - tester portatile
    - sonda magnetica di rilevazione giri ruota
    - banco a rulli doppi o sistema w.r.r. (wheel revolution reader)
  - 2 L'apparecchiatura consente:
    - la determinazione del coefficiente caratteristico «w» del veicolo;
    - la lettura della costante dell'apparecchio di controllo «k» del veicolo;
    - indicazione permanente della velocità del veicolo nel corso della prova;
    - la realizzazione della simulazione di un percorso di almeno 1000 m a  $50 \pm 5$  km/h, per i tachigrafi digitali;
    - la realizzazione automatica dei cicli di prova in occasione della verifica periodica dei tachigrafi digitali ACTIA tipo SmarTach STD di cui al certificato di omologazione n° e2-25 e SIEMENS VDO tipo DTCCO 1381 di cui al certificato di omologazione n° e1-84 e Stoneridge Electronics tipo SE5000, di cui al certificato di omologazione n° e5-0002;
    - la determinazione del coefficiente caratteristico <<w>> può essere effettuata tramite l'utilizzo di una pista su strada di 1000 m percorsa alla velocità di  $50 \pm 5$  km/h utilizzando barriere infrarosso posizionate all'inizio e al termine della pista stessa.
- Per la determinazione della circonferenza effettiva << I >> delle ruote motrici destra e sinistra deve essere assicurata la disponibilità di una pista rettilinea e piana di lunghezza tale da poter far percorrere all'automezzo in prova almeno due giri completi di ruota.
- 3 L'apparecchiatura "U.T.T." è corredata di un modulo di controllo che permette di verificare la corretta funzionalità del tester portatile simulando i segnali generati dalla sonda magnetica e dal tachigrafo.
  - 4 L'apparecchiatura "U.T.T." qualora utilizzate per i soli controlli sui tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85 non sono soggette ai controlli metrologici legali di cui all'allegato al D.M. 11 marzo 2005 citato nelle premesse.
  - 5 Le caratteristiche funzionali, metrologiche e costruttive nonché le modalità di verifica e legalizzazione sono riportate negli allegati al presente decreto.



## Articolo 2

- 1 Il terminale portatile deve essere sottoposto alla verifica prima e periodica.
- 2 La targa riportante le iscrizioni regolamentari da applicare al terminale portatile è riportata nell'allegato.
- 3 La documentazione prodotta dalla ditta LT INSTRUMENTS per il rilascio del presente decreto è agli atti di questo Ufficio ed è registrata con il numero 10408.
- 4 È obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati il manuale d'uso dello strumento in sede di verifica prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza.
- 5 In sede di verifica prima il fabbricante deve allegare alla distinta di presentazione, mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti istruzioni amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909, n. 16679, apposita dichiarazione con la quale assicura che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
  - a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio D3 – Strumenti di misura;
  - b) non consentono alterazioni dei dati a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi;
  - c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi.

## Articolo 3

- 1 L'approvazione rilasciata con il presente decreto, che si compone di tre pagine di testo e 8 di allegato, ha efficacia ai soli fini metrologici, restando il fabbricante responsabile di ogni inosservanza in relazione a disposizioni vigenti in materia non metrologica.

Roma,

3 LUG. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lirio  
*Antonio Lirio*